

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
IN LIQUIDAZIONE
(L.R. 8/2016, Art. 19)

DETERMINA COMMISSARIALE
(assunta dal Commissario ad acta)

N. 12 del 22.02.2017

OGGETTO: Approvazione schema dell'atto di cessione all'IRSAP del contratto per il "Servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei Comuni di Carini Capaci, Torretta e Isola delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette" tra Consorzio Asi di Palermo in Liquidazione e Dondi Costruzioni S.p.A.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i consorzi ASI della Sicilia;
- l'art.19 della L.R. n.8 del 17/05/2016 ed in particolare il comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei consorzi;
- la L.R. n.10/2000 ed in particolare l'art.7, comma 1 lett.h);
- il D.A. n. 1919/2016, successivamente modificato con il D.A. n. 2005/2016, D.A. n. 2450 del 29/08/2016, nonché D.A. n. 2986 del 19/10/2016 con il quale l'Ing. Salvatore Callari, Dirigente del Consorzio ASI di Agrigento, è stato prorogato nelle sue funzioni di Commissario *ad acta* del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, *"per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono"*;
- la propria DCA n. 07 del 14/02/2017 relativa al trasferimento all'IRSAP degli immobili, impianti ed infrastrutture a rete, beni qualificati come strumentali

PRESO ATTO:

che con Determinazione del Direttore Generale Irsap N. 59 del 16/02/2017 l'IRSAP subentrerà, a seguito di apposito verbale, nella titolarità dei beni qualificati come strumentali, al Consorzio Asi di Palermo in Liquidazione

VISTO:

- la schema dell'atto di cessione all'IRSAP del contratto per il "Servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei Comuni di Carini Capaci, Torretta e Isola

Via Ferruzza, 1 - 90124 Palermo
Partita IVA: 00285970828
C.F.: 80016370829
Codice IPA fatt. elettronica: UFU4MO

Tel. 091649460
Fax. 0916494603
E mail: asipalermo.liquidazione@gmail.com
PEC: liquidazione.asipa@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Pag. 1 di 2

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
IN LIQUIDAZIONE
(L.R. 8/2016, Art. 19)

delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette tra Consorzio Asi di Palermo in Liquidazione e Dondi Costruzioni S.p.A allegato alla presente determinazione;

RITENUTO di dovere procedere alla sottoscrizione dell'atto di cessione del contratto di appalto di cui trattasi

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegato schema dell'atto di cessione all'IRSAP del contratto per il "Servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta e Isola delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette tra Consorzio Asi di Palermo in Liquidazione e Dondi Costruzioni S.p.A.;
- 2) Dare atto che si procederà alla stipula dell'atto di cessione all'IRSAP del contratto per il "Servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei Comuni di Carini Capaci, Torretta e Isola delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette tra Consorzio Asi di Palermo in Liquidazione e Dondi Costruzioni S.p.A

Il Commissario ad acta

ing. Salvatore Callari



ATTO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP) con sede in Palermo Via Ferruzza n. 5, C.F. 97279190827, p.iva 06141650827 in persona del Vice Direttore Generale ing. Carmelo Viavattene, nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione (assunta dal Commissario Straordinario) n. 16 del 28/12/2016 (Allegato "A") di seguito, anche (Cessionario);

E

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo, oggi in Liquidazione, con sede in Palermo, Via E. Ferruzza 5, C.F. 80016370829, p.iva 00285970828 in persona del Commissario ad acta, ing. Salvatore Callari, nominato con decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive n. 1768/7 del 10/06/2016 e i successivi DD.AA. n. 1919 del 24/06/2016, n. 2005 dell'8/07/2016 e n. 2450 del 29.08.2016 di proroga fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, quindi, quale legale rappresentante del Consorzio ASI in liquidazione, ex ART. 19 L.R. n.8/2012, come modificato dalla L.R. 8/2016, elettivamente domiciliato in via Enrico Ferruzza, 1 - Zona Industriale Brancaccio, c.a.p. 90124 - Palermo (Allegato "B") di seguito, anche (Cedente);
(congiuntamente le **Parti** e, ciascuna di loro, la **Parte**);

NONCHE'

Per le funzioni e le finalità *infra* descritte, con l'intervento della Costruzioni Dondi S.p.a., C.F. 01800780601, con sede in Rovigo (RO), Viale delle Industrie n. 13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Alberto Dondi, C.F. DNDLRT64M16D548B (Allegato "C") (di seguito, Contraente Ceduto)

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013 è stato approvato lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP;
- in data 5/3/2013 è stato sottoscritto l'accordo, tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Palermo, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra;

- con Determinazione del Commissario ad Acta del Consorzio ASI in liquidazione n. 17 del 19.10.2016 sono stati approvati, il quadro economico, gli schemi di bando e di disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto con allegato il disciplinare relativi al *servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle femmine e dell'agglomerato industriale di Carini per mesi sette* - CIG : 6840884C0D, per l'importo complessivo di € 175.263,00 oltre I.V.A., per l'affidamento del medesimo servizio, per mesi sette, da esperirsi ai sensi dell'ART. 95, del Dlgs.n. 50/2016;
- il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'I.R.S.A.P., sul sito del Ministero del Ministero delle infrastrutture e trasporti e, per estratto sulla G.U.R.S. n. 44 del 4.11.2016;
- la gara è stata esperita in data 30.11.2016, da un apposito seggio di gara nominato con Determinazione del Commissario ad Acta del Consorzio ASI in liquidazione n. 19 del 28.11.2016;
- all'esito della procedura di aggiudicazione, la ditta **Società Costruzioni Dondi S.p.A.** con sede legale Rovigo (RO), Viale delle Industrie 13/A, cap. 45100, è risultata provvisoriamente aggiudicataria con un ribasso dello 4,55 %;
- con nota n. 2181 del 5.12.2016, sono state effettuate le comunicazioni di cui all'ART. 76, 5° co. del D. Leg.vo 50/2016;
- pertanto è trascorso il termine dilatorio di cui al co. 9° dell'ART. 32 del D.Leg.vo 50/2016 e può essere stipulato il contratto di appalto;
- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica di quanto stabilito dall'ART. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore nonché alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisendo, ad oggi, la seguente documentazione:
 - o Documento di verifica di autocertificazione presso la C.C.I.A.A di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare, prot.n. PV 2100785 del 2/12/2016;
 - o Documento unico di regolarità contributiva, prot.. INPS_4324526 del 15/09/2016;
 - o Attestazione della Prefettura di Rovigo di iscrizione della ditta nella White-List di cui all'ART. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile

2013, con scadenza 1.05.2017;

- non risultano, invece, ancora pervenuti i seguenti documenti:
 - o i certificati del casellario giudiziale generale dell'Amministratore unico e del Direttore Tecnico, richiesti con nota n. 2202 del 12.12.2016;
 - o il Certificato di insussistenza procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o domande per l'ammissione a concordato preventivo, richiesto con nota n. 2182 del 12.12.2016;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva per cui, nel caso di esito positivo delle verifiche al casellario giudiziale, si procederà immediatamente alla risoluzione del presente contratto.
- medio tempore il Consorzio ASI di Palermo è stato posto in liquidazione con legge regionale n. 8/2012, da ultimo modificata e integrata dalla legge regionale n. 8/2016;
- in particolare, l'ART. 19, comma 4, della L.R. 8/2012 per come modificata dalla L.R. 8/2016 prevede che: *"l'Istituto subentra nelle funzioni e nei compiti già esercitati dai singoli Consorzi in liquidazione. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo a ciascun Consorzio in liquidazione"*;
- inoltre, l'ART. 19, comma 8, della L.R. 8/2012 per come modificata dalla L.R. 8/2016 prevede che: *"... i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione..."*;
- l'ART. 19, comma 5, della L.R. 8/2012 per come modificata dalla L.R. 8/2016 dispone che: *"... l'Istituto subentra integralmente e definitivamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi alle aree di cui all'ART. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla presente legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate. Resta fermo quanto previsto al comma 8 in ordine ai rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti alla gestione delle aree medesime da parte dei Consorzi in liquidazione"*;
- con Determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n. 94 del 24/06/2016 è stato disposto

il subentro in tutti i contratti di appalto relativi a lavori servizi e forniture ovvero in tutte le concessioni in essere da parte dei Consorzi ASI in liquidazione correlati ai beni strumentali nonché in tutti i contratti di erogazione di servizi alle imprese insediate nelle zone industriali di pertinenza degli ex Consorzi Asi;

- con D.D.G. n. 59 del 16/02/2017 l'IRSAP determinava, fra l'altro, di:

<<trasferire all'IRSAP la gestione dei beni qualificati come strumentali, individuati nell'allegato alla determinazione del Commissario ad Acta del Consorzio ASI di Palermo in 3/5 liquidazione n. 7 del 14/02/2017, ancora di proprietà del Consorzio Asi di Palermo in esecuzione della L.R. 8/2012, dell'art 19 della L.R. 8/2016, ed in considerazione della D.D.G. 94/2016 e della nota prot 40096/int del 05/12/2016>>;

- con Determinazione Commissario ad acta n. _____ del _____ il Consorzio ASI di Palermo in liquidazione ha approvato lo schema dell'atto di cessione del contratto di appalto (Allegato "D");
- con DDG n. _____ del _____ l'IRSAP ha approvato lo schema dell'atto di cessione del contratto di appalto (Allegato "E");

Tutto ciò premesso,

tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) Il Consorzio ASI di Palermo in liquidazione dichiara di cedere, come cede, all'Irsap che dichiara di accettare l'appalto del *servizio di monitoraggio gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle femmine e dell'agglomerato industriale di Carini per mesi sette - CIG : 6840884C0D.*

ART. 2) La Costruzioni Dondi S.p.a. presta il suo consenso alla cessione dell'appalto concluso e conseguentemente al subentro nel medesimo dell'Irsap.

ART. 3) Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che dal disciplinare allegato al presente contratto e relativi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e smi e recepiti nella regione siciliana con L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 e dal D.P. n. 13 del

31/01/2012 e ss.mm. ii.;

- b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;
- d) per quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04/01/1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'ART. 19 della sopracitata legge regionale n. 8 del 12/01/2012;
- e) dal protocollo di legalità vigente in Sicilia "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato in data 12/07/2005, dal Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione approvato dalla giunta regionale con delibera n. 514 del 4 dicembre 2009 che qui si intende integralmente richiamato, dalla Direttiva del Ministero degli Interni n. 4610 del 23/06/2010 e delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa in vigore, nonché dell'ART. 2 comma 2 della L.R. 15/2008 come modificata dalla L.R. n. 6/09;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

ART. 4) Spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi

All'atto della stipula del presente contratto l'Appaltatore ha già corrispondere a questa Stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla GURS, in applicazione di quanto disposto dall'ART. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € 350,14 (trecentocinquanta/14) -

ART. 5) Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida alla Società Costruzioni Dondi S.p.A. e per essa, al suo legale rappresentante, il sig. *Alberto Dondi* che accetta, l'appalto relativo alla esecuzione del servizio di "monitoraggio, gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione consortile di Carini a servizio dei comuni di Carini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine e dell'agglomerato industriale di Carini", per mesi sette decorrenti da 12.01.2017.

Il servizio di cui sopra sarà eseguito in conformità alle indicazioni e prescrizioni di cui al disciplinare allegato.

ART. 6) Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di mesi sette naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 12.01.2017.

ART. 7) Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Il servizio in epigrafe dovrà essere svolto alle condizioni e con le modalità previste nel disciplinare allegato al presente contratto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato all'art. 8 del presente contratto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovessero essere ostacolate o rese più onerose dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi.

L'Appaltatore espresamente dichiara che le prestazioni di cui sopra saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

ART. 8) Importo contrattuale e pagamenti

L'ammontare dell'appalto, così come offerto ed aggiudicato, è pari ad € **171.802,13**, euro (*centosettantunomilaottocentodue/13*) oltre I.V.A.

Il suddetto importo è determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, pari al 4,55%, all'importo a base d'asta comprensivi di € 3.200,00 per oneri per la sicurezza ed € 96.000,00 per costo della manodopera, oltre I.V.A. come per legge, così come meglio descritti del quadro di spesa allegato al presente contratto sotto la lettera "G".

L'importo contrattuale verrà corrisposto all'Appaltatore in rate costanti mensili e posticipate.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla stazione appaltante e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al **CIG: 6840884C0D**.

In caso di subappalto, l'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a trasmettere a questa stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con la quietanza di avvenuto pagamento. La fattura quietanzata dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'ART. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 bis) Disposizioni particolari relative ai pagamenti

L'appaltatore prende atto con la sottoscrizione del presente contratto dell'accordo stipulato tra il Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione e i comuni di Torretta, Capaci, Isola delle Femmine e

Carini che si allega al presente sotto la lettera **"H"** ratificato dal Consorzio ASI con Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 15/01/2016.

Per effetto del citato accordo il Consorzio ASI di Palermo, ai sensi degli artt. 1260 e segg. del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto cede all'Appaltatore i crediti derivanti dall'anzidetto accordo secondo le percentuali qui di seguito riportate calcolate secondo le proporzioni previste all'ART. 4 del più volte citato accordo:

Enti sottoscrittori dell'accordo	Abitanti	% Abitanti
Comune di Carini	35.123	58,565%
Comune di Capaci	10.564	17,615%
Comune di Torretta	4.081	6,805%
Comune di Isola delle Femmine	7.323	12,210%
Consorzio ASI di Palermo	2.882	4,805%
Totale	59.973,56	100,00%

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto accetta la sopracitata cessione.

E' fatto onere alla Stazione appaltante notificare il presente contratto ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'ART. 1264 del Codice Civile.

ART. 9) Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti in premessa indicati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti e da eventuali responsabilità anche di natura penale con riferimento a tutte le attività connesse al servizio affidato.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti societari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'appaltatore si impegna ad osservare quanto prescritto dalla Legge n.136/2010 e ss.mm. ii., in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore con il presente atto comunica gli estremi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti degli importi di cui al presente appalto che risulta essere il seguente:

IBAN, sul quale le persone autorizzate ad operare sono:

il sig., nato a, Codice Fiscale

..... L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire le clausole di tracciabilità finanziaria anche nei contratti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione a questa stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro e di provvedere agli adempimenti previsti dall'ART. 118 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i. Deve, altresì, osservare gli obblighi specifici stabiliti dalla legge in ordine agli enti previdenziali e assistenziali.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'ART. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato, durante l'esecuzione del servizio in appalto, al rispetto di tutto quanto indicato nel D.Lgs n.81/2008 e nel D. Lgs n.106/2009 e s.m.i. in materia di sicurezza nei cantieri.

Sono interamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi con l'espletamento del servizio, oggetto del presente appalto, specificatamente descritte nel disciplinare allegato.

ART. 10) Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei

rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 11) Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 12) Cauzione e polizze

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto è stata prodotta dall'Appaltatore la cauzione definitiva per un importo di € 17.500,00, mediante polizza n. rilasciata in data da

resa ai sensi dell'ART. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore della stazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di

garanzia) da parte della stazione appaltante beneficiaria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Appaltatore ha stipulato specifica polizza assicurativa contro eventuali danni causati agli impianti, comprensiva di responsabilità civile verso terzi con la società n. e con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000 (euro unmilione cinquecentomila) con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui sopra.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Le sopra citate polizze sono allegate al presente contratto sotto la lettera I.

ART. 13) Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ART. 14) Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto

2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante o alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 15) Recesso

- a) La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, mettendo in sicurezza gli impianti. In caso di recesso della stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari a quanto indicato all'art. 134 del codice degli appalti. Costituisce motivo di recesso, l'aggiudicazione del presente servizio, a seguito dell'espletamento della gara pluriennale di appalto prevista dall'art. 2 dell'accordo con i comuni di Torretta, Isola delle Femmine,

Capaci e Carini, ratificato dal Consorzio ASI con Determinazione del Direttore Generale n. 1 del 15/01/2016, ovvero il subentro del gestore unico del servizio integrato o, infine, dell'IRSAP, quest'ultimo ai sensi dell'ART. 19 della L.R. 8/2012;

- b) La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora per motivi di sicurezza o altri la prestazione degli stessi non si ritiene necessaria. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- c) la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto a seguito della informativa antimafia che dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto legislativo 159/11, pervenuta successivamente alla stipula a del presente contratto;
- d) il recesso di cui alla superiore lettera c) opera anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

ART. 16) Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

ART. 18) Risoluzione

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze di obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore .

In tal caso la stazione appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la stazione appaltante , potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) per sospensione dei servizi per decisione unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto ;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- c) qualora l'appaltatore, con riferimento alla polizza assicurativa di cui all'articolo 10 del presente contratto non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- d) costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'ART. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.;
- e) In caso di reati accertati o decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'appaltatore il contratto verrà risolto di diritto ai sensi visto dall'ART. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi ;
- f) in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il contratto, inoltre, si intenderà immediatamente risolto, qualora dall'esito delle verifiche del

certificato di insussistenza di procedure fallimentari e dei certificati del casellario giudiziale generale degli Amministratori e dei Direttori Tecnici, dovessero essere accertati impedimenti per la stipula del presente contratto.

La stazione appaltante, in relazione al combinato disposto degli articoli 297, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 18) Fallimento dell'appaltatore

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, potrà interpellare, ai sensi dell'art. 110 del codice degli appalti, progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria per la stipula del nuovo contratto.

ART. 19) Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

ART. 20) Responsabile del servizio

L'Appaltatore ha indicato quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a

vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 21) Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale e con la procedura indicata dall'art. 241 del codice dei contratti.

ART. 22) Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato in forma elettronica.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo, lì

LA STAZIONE APPALTANTE

L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ART. 1341 c.c., l' Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici); Articolo 4 (spese relative alla pubblicazione del bando); Articolo 7 (Condizioni e modalità ; di esecuzione delle prestazioni); Articolo 8 (importo contrattuale); Articolo 10 (obblighi dell'appaltatore); Articolo 11 (obblighi di riservatezza); Articolo 12 (cauzione e polizze);Articolo 13 (subappalto); Articolo 14 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 15 (recesso); Articolo 16 (divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (risoluzione); Articolo 19 (responsabile del servizio); Articolo 21 (

controversie).

L'APPALTATORE
